



**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e smi e dell'art. 6 della L. 225/1992**  
**DGR239/2022**  
**(SCHEMA)**

TRA

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, (di seguito denominato “DPD”), con sede amministrativa in via Catullo 17, 65100 Pescara (codice fiscale 80003170661) nella persona della Direttrice Dott.ssa **Elena Sico**, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della DGR n... del.....

E

Il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila (di seguito denominato “MESVA”), con sede in Piazza Salvatore Tommasi, 1 67100 L'Aquila, (c.f./Partita IVA: 01021630668) nella persona del Direttore Prof. **Guido Macchiarelli** autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della delibera del Consiglio di Dipartimento n.... del.....

**PREMESSO CHE**

- a) Nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000, la Regione Abruzzo intende proseguire le iniziative finalizzate a migliorare la gestione dei SIC/ZSC e ZPS ricadenti nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dalle Direttive 79/409/CEE del 02.04.1979, 92/43/CE del 21.05.1992 e Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001; dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38; dalla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2; dalla L.R. 2 marzo 2020, n. 7 e dalle misure di conservazione generali e sito-specifiche approvate con DGR 279/2017 del 25.05.2017 e successive.
- b) La Commissione Europea, con la messa in mora complementare C(2019) 537 del 25 gennaio 2019, alla Procedura di Infrazione n. 2163 già aperta nel 2015 relativa alla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione, ha imputato alle autorità italiane, tra l’altro, la non corretta definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione, e che è in corso un processo condiviso con il Ministero della Transizione Ecologica per la risoluzione di tale procedura;
- c) Che con LR n. 38 del 21 giugno 1996 “Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa” conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità, l’Amministrazione regionale persegue le seguenti finalità:
  - *realizzazione di un sistema integrato di aree protette;*
  - *conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;*
  - *difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;*
  - *disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;*
  - *applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvopastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;*
  - *miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;*

- *tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.*
- d) Che tra le competenze del Servizio Foreste e Parchi, da espletarsi per mezzo dell'Ufficio Parchi e Riserve, sono ricomprese la conservazione della natura e della biodiversità e la predisposizione di documenti di indirizzo per la definizione delle aree protette regionali e dei Siti Natura 2000;
- e) Che la Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, nel perseguimento delle finalità individuate dalle Leggi Regionali sopra richiamate, ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale volta ad approfondire la conoscenza, la gestione del territorio regionale ricompreso anche nelle Aree protette regionali fermo restando le competenze degli Enti gestori;
- f) Che il Dipartimento MESVA dell'Università di L'Aquila ha manifestato l'interesse di collaborare con il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo per il perseguimento di tale percorso sinergico;
- g) Che presso il Dipartimento MESVA esistono le competenze specifiche e le strutture adeguate per la realizzazione delle suddette attività;

Considerato che:

- h) con DGR 239/2022 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il DPD ed il Dipartimento MESVA, Protocollo sottoscritto dalla Direttrice del PDP in data 15.06.2022 e dal Direttore del MESVA in data .....
- i) che tale protocollo prevede che “possono essere disposti dal committente, per il raggiungimento degli scopi prefissati, contributi alle attività di ricerca scientifica e di didattica (ricerche finanziate, borse di studio, stages, etc.). Possono, inoltre, essere commissionati all'Università incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80. Le eventuali convenzioni e gli eventuali contratti di consulenza/ricerca, discendenti dal presente protocollo, sono comunque sottoposti all'approvazione da parte della Giunta regionale nella forma di schema.”
- j) Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. La Regione Abruzzo ed il Dipartimento di Medicina Clinica Sanità Pubblica Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università dell'Aquila di seguito denominato "MESVA" sono interessate a promuovere forme di collaborazione sulla base dei principi sopra enunciati ed in particolare, per la presente convenzione, alla concretizzazione di iter conoscitivi e procedurali ben definiti finalizzati a garantire un adeguato supporto alla conoscenza e gestione dei Siti Natura 2000.

### Art. 2— Modalità della collaborazione

1. Per il raggiungimento delle finalità comuni di cui all'articolo 1 le parti convengono di attuare il presente accordo operativo sui seguenti aspetti:

- a) Istituzione e coordinamento di un Tavolo di Lavoro finalizzato alla definizione degli obiettivi e relative misure di conservazione secondo la metodologia messa a punto dal MITE costituito dai referenti di: Regione Abruzzo, Servizio Foreste e Parchi; Università dell'Aquila, MESVA; Parchi nazionali; Parco Regionale Sirente Velino; rappresentanti degli Enti gestori delle Riserve Statali e Regionali coincidenti con Siti Natura 2000;
- b) compilazione del format obiettivi-misure di conservazione fornito dal MiTE relativamente ai SIC non ricadenti all'interno di aree protette.
- c) coordinamento delle attività di caricamento della banca dati per tutte le ZSC abruzzesi e di aggiornamento dei relativi formulari standard.

2. Nel dettaglio, per i suddetti punti, si prevedono le seguenti attività:

a) Almeno 4 incontri in plenaria del Tavolo di lavoro, oltre a periodici aggiornamenti, anche asincroni, sullo stato d'avanzamento dei lavori. Gli incontri saranno finalizzati a:

- i. Analisi stato dell'arte e individuazione strategia e metodologia condivise per la compilazione dei format obiettivi/misure.
- ii. Confronto tra i referenti dei diversi Siti Natura2000 per valutare eventuali criticità e possibili soluzioni.
- iii. Condivisione degli obiettivi/misure individuati con Enti Gestori (Comuni) di Siti esterni alle aree protette.
- iv. Condivisione delle modalità di caricamento della banca dati.

b) Le attività, da svolgersi in coordinamento con il gruppo di lavoro del progetto "Mettiamoci in riga" del MiTE, prevedono le seguenti fasi:

- i. Ricognizione dei dati necessari alla compilazione del format presso le strutture Regionali, degli Enti Gestori e attraverso la consultazione dei lavori di ricerca condotti dall'Università dell'Aquila e la letteratura disponibile per i seguenti Siti:

Codice	Nome Sito	Ente Gestore
IT7110086	Doline di Ocre	Comune di Ocre
IT7110088	Bosco di Oricola	Comune di Oricola
IT7110089	Grotte di Pietrasecca	Comune di Carsoli
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo	Comuni di Cappadocia ed Altri
IT7110101	Lago di Scanno ed Emissari	Comune di Scanno e Villalago
IT7110103	Pantano Zittola	Comune di Castel di Sangro
IT7110207	Monti Simbruini	Comuni vari
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga	Comune di Cagnano Amiterno
IT7120022	Fiume Mavone	Comune di Isola del Gran Sasso e Colledara

IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	Comune di Teramo
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	Comune di Montorio al Vomano
IT7130105	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara	Comuni di Turrivalignani e Manoppello
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	Comune di Bucchianico
IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento	Comuni di Torino di Sangro e Casalbordino
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	Comune di Mozzagrogna
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)	Comune di Montenerodomo
IT7140116	Gessi di Gessopalena	Comune di Gessopalena
IT7140117	Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco	Comuni di Roccascalegna, Altino e Gessopalena
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Collesforeste	Comune di Casoli
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino	Comune di Castiglione Messer Marino
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)	Comuni di Carpineto Sinello, Gissi e San Buono
IT7140126	Gessi di Lentella	Comune di Lentella
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)	Comuni Celenza, Lentella ed altri
IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste	Comuni Palmoli, Carunchio Fraine ed altri
IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi	Comuni di Archi, Bomba, Tornareccio
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	Comuni di Pennadomo e Torricella Peligna
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna	Comune di Altino, Casoli e Sant'Eusanio del Sangro

- ii. Individuazione dei cosiddetti “formulari ombra” per l’eventuale modifica delle specie e degli habitat da considerare;
- iii. Adattamento delle informazioni agli standard previsti dal format;
- iv. Condivisione con gli Enti Gestori;
- v. Compilazione del format e condivisione con il gruppo di Mettiamoci in riga;
- vi. Caricamento dei format compilati secondo quanto indicato dal MiTE nel corso del progetto.

c) La Regione Abruzzo e il MESVA devono coordinare le attività di compilazione e caricamento dei format di tutte le ZSC, che vengono svolte da Regione Abruzzo, MESVA e Enti Gestori, come di seguito specificato, avvalendosi anche delle attività del Tavolo di cui al punto a).

### **Art. 3**

#### **Attività dell’Università dell’Aquila — Dipartimento MESVA**

1. L’Università dell’Aquila— Dipartimento MESVA fornisce supporto alle attività di studio, indagini e soluzioni tecniche atte a far fronte alla necessità del Dipartimento DPD di individuare obiettivi e misure per le ZSC abruzzesi, compilare e caricare i relativi format. A tal fine partecipa ai lavori del Tavolo di cui al punto a), svolge le attività di cui al punto b) e collabora con la Regione Abruzzo per le attività di cui al punto c).

### **Art. 4**

#### **Attività della Regione Abruzzo**

1. La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento DPD ed il Servizio DPD021, nell’attuazione delle funzioni esplicitate in premessa, può avvalersi dei risultati degli studi dell’Università dell’Aquila — Dipartimento MESVA per le attività di individuazione di obiettivi e misure per le ZSC abruzzesi, compilazione e caricamento dei relativi format e coordinamento degli Enti Gestori.

## Art. 5

### Procedure e trasferimento dati

1. L'Università dell'Aquila— Dipartimento MESVA si impegna a trasmettere al Servizio DPD021 tutte le risultanze degli studi eseguiti in via digitale e telematica e report parziali di eventuali indagini di campo effettuate, comunque concordati tra le parti.

## Art. 6

### Oneri

1. Per le attività indicate all'art. 1 del presente atto e relative al mero ristoro dei costi sostenuti da parte del Dipartimento MESVA, è prevista a carico della Regione Abruzzo, un contributo pari a euro **25.000,00** precisando che:
  - a) il medesimo importo ha carattere di rimborso dei costi sostenuti in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario;
  - b) il contributo viene utilizzato da MESVA integralmente per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al presente accordo ed in alcun modo costituirà un utile per le parti.
2. Per tutto quanto previsto nel comma 1 in materia di utilizzo del contributo erogato, detto contributo riconosciuto a MESVA è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR 633/1972 e smi. Tale contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel presente Accordo, viene utilizzato integralmente per i costi sostenuti e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi. È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimane a carico di MESVA, con rinuncia a qualsiasi rimborso da parte della Regione Abruzzo.
3. L'erogazione del contributo è imputata su due annualità di Bilancio (2022-2023), così ripartita:

FASE 1 (alla registrazione dell'impegno e conseguente stipula del presente Accordo) 10.000,00 euro (diecimila/00);

FASE 2 (entro sei mesi dalla stipula del contratto) e alla compilazione di almeno 10 format selezionati dalla Regione Abruzzo 10.000,00 euro (diecimila/00).

FASE 3 (entro dodici mesi dalla stipula del contratto) e alla compilazione di almeno 30 format selezionati dalla Regione Abruzzo **5.000,00** euro (cinquemila/00).

4. I predetti importi, con l'eccezione della quota versata come anticipo, vengono versati a MESVA previa presentazione di note di debito. Unitamente alle note di debito MESVA deve attestare le attività svolte e rendicontare le modalità di utilizzazione del contributo erogato per le spese di ricerca e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico come previste all'art. 1. L'importo viene corrisposto a MESVA per la copertura dei costi di realizzazione delle attività di ricerca (ivi inclusi i costi di missione del personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al presente atto e di qualunque altra spesa necessaria per il corretto e completo svolgimento delle attività previste, è riconosciuta una percentuale pari al 10% di spese generali-overheads MESVA).
5. Il contributo viene corrisposto da Regione Abruzzo a MESVA, secondo le tre fasi attuative sopra descritte ed a fronte della registrazione dell'impegno di spesa da parte dei competenti servizi finanziari della regione Abruzzo ed a rendicontazione con l'approvazione da parte del DPD delle relazioni attestanti l'esecuzione delle attività contemplate nella fase 1, 2 e 3.
6. L'erogazione delle ripartizioni, con l'eccezione delle quote anticipate, è condizionata sempre all'acquisizione dell'attestazione dell'attività svolta ed alla rendicontazione delle spese sostenute. La rendicontazione per l'erogazione della seconda quota deve comprendere anche la rendicontazione delle spese sostenute da MESVA con le quote anticipate.

7. A seguito della comunicazione di accettazione delle relazioni/documenti/rapporti (entro 30 gg dalla trasmissione dei documenti), MESVA provvederà ad inviare le note di debito al Servizio Foreste e Parchi-DPD021 del DPD.

## **Art. 7**

### **Responsabilità scientifica e referenti delle Parti**

1. MESVA svolge l'attività di ricerca e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Anna Rita Frattaroli, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la Regione Abruzzo - DPD. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte di MESVA deve essere comunicata tempestivamente alla Regione Abruzzo per iscritto.
2. La REGIONE ABRUZZO indica il Dirigente del Servizio "Foreste e Parchi" (DPD021) quale referente per i rapporti con MESVA inerenti il presente atto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente a MESVA per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente atto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
  - per REGIONE ABRUZZO: dirigente del Servizio "Foreste e Parchi", via Salaria Antica Est n. 27, 67100 L'Aquila, DPD021@regione.abruzzo.it, DPD021@pec.regione.abruzzo.it,
  - per "MESVA"), con sede a L'Aquila, in Piazza Salvatore Tommasi, 1.....

## **Art. 8**

### **Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

1. La Regione Abruzzo tramite il DPD si impegna a fornire a MESVA e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria per condurre lo studio.
2. Qualora sia necessario, ciascuna Parte consente al personale dell'altra Parte incaricato dello svolgimento delle attività di studio e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico, l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. L'utilizzo delle attrezzature dell'altra Parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

## **Art. 9**

### **Condizioni particolari**

1. Nella realizzazione delle attività del progetto, MESVA può prevedere e rendicontare come spese sostenute per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo:
  - a) *Assegni di ricerca,*
  - b) *Borse di ricerca;*
  - c) *Contratti di collaborazione tecnico-scientifica.*
2. Per l'esecuzione di specifiche prestazioni MESVA può eventualmente avvalersi dell'opera di altri soggetti tecnico scientifici nel rispetto della normativa vigente e di eventuali regolamenti interni a MESVA. Tali soggetti contrarranno rapporto con il solo MESVA. Quest'ultimo resta comunque responsabile dell'esatto adempimento delle attività affidate ai terzi e del rispetto anche da parte di questi di ogni obbligo derivante dal presente accordo.

## **Art. 10**

### **Copertura assicurativa**

1. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale che è chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

## **Art. 11**

### **Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

## **Art. 12**

### **Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi possono essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo.

## **Art. 13**

### **Proprietà intellettuale**

1. I risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo sono di norma di proprietà delle due Parti contraenti, che possono utilizzarli liberamente nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni, redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione di cui al seguente Accordo.

## **Art. 14**

### **Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

1. I risultati dello studio, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo in tema di riservatezza. Sotto le stesse condizioni è regolata la possibilità di pubblicare i risultati delle ricerche nei consessi nazionali ed internazionali, in Convegni, Conferenze, Riviste specializzate e quant'altro.

## **Art. 15**

### **Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione deve essere autorizzata per iscritto.

## **Art. 16**

### **Registrazione e spese**

1. Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

L'Aquila, li .....

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura

Per il MESVA

Il Direttore di Dipartimento

Per la Regione Abruzzo DPD

**Il Direttore del Dipartimento AGRICOLTURA**

Per MESVA

**Il Direttore del Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell'ambiente UNIVAQ**